



La Corte d'Appello di Roma
sezione lavoro (IV collegio)

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Daniela BLASUTTO

Presidente

dott. Ermanno CAMBRIA

Consigliere

dott. Francesco Paolo PANARIELLO

Consigliere rel. est.

all'esito dell'udienza del 20/10/2008 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 7847-1/2008 del ruolo generale

T R A

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro *pro tempore*.

E

APPELLANTE

APPELLATI

La Corte d'Appello

visti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 20/10/2008;

sentiti i difensori delle parti come da verbale di udienza;

rilevato che la sentenza di primo grado impugnata contiene quattro capi di pronunzia, il primo dichiarativo della qualifica di vice dirigente degli odierni appellati, il secondo di condanna del

Ministero odierno appellante all'attribuzione della predetta qualifica con decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 145/2002 con tutti i relativi effetti, giuridici ed economici, il terzo dichiarativo dell'inefficacia *in parte qua* del c.c.n.l. 2006-2009 del comparto Ministeri, e l'ultimo di condanna del medesimo Ministero al risarcimento del danno, liquidato in favore di ciascun appellato equitativamente in euro 15.000,00;

rilevato, altresì, che con il ricorso d'appello il Ministero ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza "*(oppure, ricorrendone i presupposti, dell'esecuzione)*" in relazione al capo di condanna all'attribuzione della qualifica di vice dirigente agli effetti giuridici ed economici, nonché al capo relativo alle "*statuizioni consequenziali di natura risarcitoria*" (cfr. ricorso d'appello, pag. 44);

considerato che, in relazione alle condanne al pagamento di somme di danaro in favore del lavoratore - nella specie al pagamento delle differenze retributive inerenti alla riconosciuta qualifica di vice dirigente, nonché al risarcimento del danno - la materia riceve apposita e specifica disciplina dall'art. 431 c.p.c., secondo cui:

<<Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire cinquecentomila [euro 258,23].

...>>

ritenuto, quindi, che la sospensione riguardante la sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, provvisoriamente esecutiva, pronunciata a favore del prestatore di lavoro, postuli l'esecuzione, peraltro ancora in corso, ossia che il titolo (sebbene provvisorio, costituito dalla sentenza di primo grado) sia stato posto in esecuzione mediante *pignoramento* (secondo l'art. 491 del codice di rito civile, "*salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento*");

rilevato, invece, che allo stato l'esecuzione non ha avuto inizio, essendo stata appunto notificata soltanto la sentenza di primo grado munita di formula esecutiva, come concordemente dichiarato dai difensori delle parti in udienza;

considerata quindi inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dei predetti capi di condanna al pagamento di somme di danaro, la prima (sospensione dell'efficacia esecutiva) perché non consentita dall'art. 431 c.p.c., la seconda (sospensione dell'esecuzione) perché nel caso specifico l'esecuzione in senso tecnico-giuridico - allo stato - non risulta ancora iniziata;

ritenuto che - in relazione all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli altri capi della sentenza impugnata - in via di principio si discute da tempo (in dottrina come in giurisprudenza) se la

provvisoria esecutività si riferisca solo all'anticipazione della efficacia esecutiva della sentenza rispetto al momento del suo passaggio in giudicato, od anche ad altri tipi di sentenza, ed in particolare alle pronunce inibitorie e di accertamento costitutivo, laddove il riferimento *tout court* della norma (art. 282 c.p.c.) alla sentenza di primo grado parrebbe frutto di una scelta di rifiutare un più circoscritto e qualificato riferimento, tanto più che, in sede di lavori preparatori, l'emendamento volto a puntualizzare il riferimento alle sole sentenze di condanna venne criticato e respinto soprattutto con la considerazione che si sarebbe svuotata di molto l'utilità che era lecito ripromettersi dalla nuova soluzione a favore della generalizzata esecutività, applicabile anche alle sentenze dichiarative o costitutive;

ritenuto comunque che, nonostante le indicazioni dei lavori preparatori, la soluzione di segno restrittivo meriti di essere condivisa, dal momento che ai fini di un'anticipazione dell'efficacia di accertamento e/o costitutiva della sentenza rispetto al momento della formazione del giudicato formale è necessario che vi sia una specifica previsione normativa, la quale, invece, nel testo novellato dell'art. 282 c.p.c., al pari di quello precedente alla riforma introdotta dalla legge n. 353/1990, manca del tutto (Cass. 10/11/2004 n. 21367; Cass. 12/07/2000 n. 9236);

considerato, peraltro, che l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato riguardi – anche alla luce dell'art. 282 c.p.c. novellato – soltanto il momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza – per la necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata – che la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna, poiché è l'unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo (Cass. 06/02/1999 n. 1037);

ritenuta pertanto ammissibile l'istanza con cui il Ministero appellante chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della condanna *"ad attribuire ... la qualifica di vice dirigenti ... agli effetti sia giuridici che economici"* (v. ricorso d'appello, pag. 44), trattandosi comunque di un capo di condanna, sebbene non al pagamento di somme di denaro (su cui v. *supra*), bensì ad un *facere* specifico, il cui regime di provvisoria esecutività, dunque, è da rinvenirsi nell'art. 282 c.p.c. (e non già nell'art. 431 c.p.c.), con conseguente disciplina del potere di sospensione da parte del giudice d'appello posta dall'art. 283 c.p.c. (e non già dall'art. 431 cit.);

rilevato che, ai fini della predetta sospensione, l'art. 283 c.p.c. nel testo novellato dalla legge n. 353/1990, richiede *"gravi motivi"*, il cui apprezzamento è rimesso *"ad una valutazione globale d'opportunità, poiché tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire dall'esecuzione della sentenza, che può essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati"* (in termini Cass. 25/02/2005 n. 4060);

ritenuto che, nel caso di specie, assumano un peso significativo diversi elementi di valutazione, quali il profilo professionalmente molto qualificato dell'inquadramento imposto dal giudice di primo grado, l'elevato numero dei dipendenti beneficiari della pronuncia, l'impatto organizzativo

conseguente, l'effetto emulativo nei confronti dei dipendenti di altri Ministeri nell'ambito del medesimo comparto di contrattazione, l'oggettiva opinabilità dell'interpretazione offerta dal Tribunale nella sentenza impugnata;

considerato che, alla luce dei predetti elementi, ricorrono senza dubbio i "gravi motivi" per disporre la sospensione richiesta, tenuto altresì conto che non vi ostano ragioni di particolare tutela dei dipendenti odierni appellati, dal momento che, all'esito definitivo del giudizio, la loro carriera (sotto i profili normativo ed economico, con i connessi riflessi previdenziali) sarà comunque suscettibile di reintegrazione in forma specifica e integrale;

P.Q.M.

- a) dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva nonché dell'esecuzione della sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno;
- b) accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna all'attribuzione "della qualifica di vice dirigenti a decorrere dall'entrata in vigore della legge 15/07/2002 n. 145 agli effetti giuridici ed economici" e per l'effetto

SOSPENDE

l'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 07/03/2008 n. 4399 limitatamente al capo di condanna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ad attribuire ai dipendenti appellati indicati in epigrafe la qualifica di vice dirigente "a decorrere dall'entrata in vigore della legge 15/07/2002 n. 145 ad ogni effetto, giuridico ed economico".

Si comunicli.

Così deciso in Roma, 22/10/08.

*Il C. G. al
P. G. M. S. S.*

Il Presidente

[Signature]

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, lì 22-10-08

IL CANCELLIERE C.
Dr. Stefania Galasso

[Signature]